



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Atti non a Rep. n. 64/2020



CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO E L'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI"

Il giorno 21 del mese di settembre 2020, presso il Municipio di San Michele al Tagliamento,

fra

il Comune di San Michele al Tagliamento, con sede a San Michele al Tagliamento (VE) in Piazza Libertà, n. 2, rappresentato dal Sindaco Pasqualino Codognotto, nato il 25.03.1959 a San Michele al Tagliamento (VE), agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede municipale,

e

l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi", con sede a San Michele al Tagliamento (VE) in Via dell'Unione, n. 10, rappresentata dal Presidente sig. Sergio Maurutto, nato il 10.06.1949 a San Michele al Tagliamento (VE), agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Azienda Speciale,

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento n. 101 del 23.11.2006 veniva costituita l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi", ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 267/2000 e 56 e 57 dello Statuto comunale;
- con il medesimo atto si provvedeva all'approvazione dello Statuto dell'Azienda Speciale;
- con contratto del Comune di San Michele al Tagliamento Atti non rep. n. 7/2007 del 28.03.2007 veniva stipulato il contratto di servizio disciplinante i rapporti fra il Comune e l'Azienda Speciale;
- con contratto del Comune di San Michele al Tagliamento Atti non rep. n. 2/2018 del 08.01.2018 veniva stipulato il nuovo contratto di servizio, che sostituiva il precedente Atti non rep. n. 7/2007 del 28.03.2007;
- che in data 15.06.2018 il CDA dell'Azienda Speciale deliberava di modificare lo schema del contratto di servizio; il medesimo schema veniva altresì conformemente modificato dalla Giunta comunale di San Michele al Tagliamento con deliberazione n. 160 del 21.06.2018;
- che in data 02.07.2019 il CDA dell'Azienda Speciale deliberava di modificare ulteriormente lo schema del contratto di servizio; il medesimo schema veniva altresì conformemente modificato dalla Giunta comunale di San Michele al Tagliamento con deliberazione n. 242 del 05.09.2019;
- che in data 11 giugno 2020 con atto n. 73 la Giunta comunale di San Michele al Tagliamento deliberava di modificare ulteriormente lo schema del contratto di servizio; il medesimo schema veniva altresì conformemente modificato dal CDA dell'Azienda Speciale con deliberazione assunta in data 11 giugno 2020;

SI CONVIENE

di stipulare il seguente contratto di servizio, che sostituisce il contratto del Comune di San Michele al Tagliamento Atti non rep. n. 73/2019 del 01.10.2019.



Art. 1- OGGETTO

Il presente contratto di servizio disciplina – ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 dello Statuto dell’Azienda Speciale – i rapporti fra il Comune di San Michele al Tagliamento e l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali “Ida Zuzzi”, di San Michele al Tagliamento, relativamente all’attività esercitata da quest’ultima.

Art. 2 - DURATA

Il contratto di servizio ha durata a tempo indeterminato, e potrà essere modificato in ogni tempo a iniziativa di entrambe le parti.

Art. 3 - ATTIVITA' DELL'AZIENDA SPECIALE

L’Azienda Speciale esercita le attività di seguito precisate:

A) Le attività indicate nell’art. 2, lett. A, dello Statuto aziendale, che così si riassumono:

- 1) l’organizzazione e la gestione della struttura residenziale per anziani “Casa di Riposo Ida Zuzzi”;
- 2) la gestione del complesso residenziale “Residenza di Via Bazzana”;
- 3) l’insieme dei servizi per la domiciliarità a sostegno della non autosufficienza, che comprendono:
 - il servizio comunale di assistenza domiciliare (“SAD”), il servizio di assistenza domiciliare integrata (“ADI/SAD”) e la fornitura di pasti a domicilio;
 - gli interventi già attribuiti al Comune in materia di servizi organizzati dalla Regione a sostegno della domiciliarità (telesoccorso, impegnative di cure domiciliari-ICD, ecc.);
 - gli ulteriori interventi previsti dal Comune e dalla Regione in materia di sostegno alla domiciliarità.

B) In applicazione della previsione dell’art. 2, lett. A – d) dello Statuto aziendale (ai sensi del quale l’Azienda Speciale esercita “gli ulteriori servizi di carattere sociale e socio-assistenziale collegati, connessi o riferibili a quelli sopra indicati che potranno successivamente essere assegnati dal Comune o assunti dall’Azienda di concerto con il Comune”), l’Azienda Speciale collabora con il Comune di San Michele al Tagliamento nello svolgimento degli ulteriori seguenti servizi:

- 1) Istruttoria dei procedimenti finalizzati all’erogazione dei contributi economici assistenziali, da attuarsi attraverso i seguenti interventi:
 - ascolto e analisi del bisogno dell’utente (ricevimento del pubblico);
 - assistenza all’utente in tutte le fasi dell’istruttoria della domanda di contributo economico;
 - visite domiciliari presso l’utente;
 - stesura delle relazioni da trasmettere al/la responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune per il seguito della procedura;
- 2) Procedure finalizzate all’inserimento di persone residenti o dimoranti a San Michele al Tagliamento nella Casa di Riposo “Ida Zuzzi” o altre strutture, da attuarsi attraverso i seguenti interventi:
 - orientamento sulle modalità di accesso ai servizi sociali e residenziali presenti sul territorio;
 - collaborazione nella presentazione delle domande di attivazione delle UVMD e di ammissione alla Casa di Riposo;
 - partecipazione alle UVMD convocate dal Distretto Socio-Sanitario della competente azienda ULSS;
- 3) Istruttoria dei procedimenti REI (ex SIA - sostegno inclusione attiva);
- 4) Istruttoria dei procedimenti finalizzati al ricorso al giudice tutelare per la nomina di amministratori di sostegno di persone residenti nel territorio comunale e privi di idonee persone di riferimento;
- 5) Supervisione degli inserimenti assistenziali di utenti presso la Residenza di Via Bazzana;
- 6) Area povertà e disagio adulti: progettualità condivisa con i Servizi Specialistici per i casi complessi; sostegno abitativo; progettualità a bandi per il superamento all’emarginazione sociale e inserimento sociolavorativo.
- 7) Area immigrati: progettualità condivisa con i Servizi Specialistici per i casi complessi; istruttoria relativa al Servizio Educativo Domiciliare stranieri.
- 8) Area dipendenze: progettualità condivisa con i Servizi Specialistici per i casi complessi; UVMD; SIL; istruttoria per gli inserimenti in struttura.
- 9) Area disabilità: istruttoria per gli inserimenti in struttura; progettualità condivisa con i Servizi Specialistici per i casi complessi; UVMD; SIL; istruttoria per contributi regionali e statali al superamento delle barriere architettoniche.
- 10) Area famiglie e minori: istruttoria dei bandi regionali a sostegno della famiglia con figli minori; istruttoria relativa agli assegni statali a sostegno della natalità, della maternità e delle famiglie numerose; progettualità specifica in concerto con i Servizi Specialistici, quali casi complessi, affidi familiari, Servizio Educativo



Domiciliare, UVMD; collaborazione con gli Istituti scolastici e con l'Ufficio Scuola comunale; inserimenti in struttura.

11) Partecipazione a Tavoli di Lavoro specifici, Piano di Zona e progettualità sovracomunali.

12) Compilazione e trasmissione di dati ad altre Agenzie territoriali (ISTAT, PdZ, Prefettura, SIUSS).

13) Nuove incombenze derivanti dall'emergenza covid-19.

C) In applicazione della previsione dell'art. 2, lett. C) dello Statuto aziendale, l'Azienda Speciale gestisce - in qualità di proprietaria - le unità immobiliari site in via Fenice in località Bibione, censite in Catasto Fabbricati del Comune di San Michele al Tagliamento, al foglio 50 - mappale 3535 (cd. "Condominio San Michele"). L'Azienda Speciale è subentrata nel diritto di proprietà delle unità immobiliari in parola a seguito della fusione per incorporazione della "San Michele Patrimonio e Servizi srl" (già soggetto attuatore dell'intervento di trasformazione dell'ex delegazione comunale di Bibione in centro servizi ed alloggi a canone sostenibile, opera cofinanziata nell'ambito del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui alla D.G.R. n. 2030/2008 ed al D.M. Infrastrutture del 26.03.2008 n. 2295, nonché al protocollo di intesa rep. 116/2013 del 24.12.2013). A tale intervento costruttivo accede anche il mutuo fondiario contratto dalla "San Michele Patrimonio e Servizi srl" in data 28.06.2016 con la Banca di Credito Cooperativo San Biagio, avente scadenza 31.12.2035.

D) In applicazione della previsione dell'art. 2, comma 1, lett. B) dello Statuto aziendale (ai sensi del quale l'Azienda esercita "qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile" alle attività ordinariamente attribuite) l'Azienda Speciale collabora con il Comune di San Michele al Tagliamento nello svolgimento degli ulteriori seguenti servizi:

- 1) Predisposizione e sottoscrizione degli elaborati dei progetti dei lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili concessi in comodato dal Comune all'Azienda Speciale ai sensi delle lettere a), b) e c) del successivo art. 5 del presente contratto di servizio;
- 2) Predisposizione delle istanze/comunicazioni/atti da inoltrare agli enti competenti occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 1);
- 3) Istruttoria delle procedure di affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1) (predisposizione degli atti della procedura, richieste codice CIG e altri adempimenti ANAC, affidamento, direzione lavori ed eventuali successivi adempimenti).

Art. 4 - FORMA COLLABORAZIONE TRA AZIENDA SPECIALE IDA ZUZZI E COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Le forme della collaborazione dell'Azienda Speciale con il Comune vengono così precisate:

- a) l'Azienda Speciale reperirà e metterà a disposizione (assumendosi i relativi oneri) n. 3 Assistenti Sociali categoria D del vigente CCNL "Funzioni Locali" (in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa per l'esercizio della professione), due delle quali a tempo pieno (36 ore settimanali), mentre la terza potrà essere con contratto part-time. Poiché le attività sopra elencate al precedente art. 3 lett. B, necessitano di essere svolte a stretto contatto con gli uffici comunali (in particolare con l'ufficio comunale dei Servizi Sociali), le Assistenti Sociali in parola presteranno ordinariamente la loro attività lavorativa presso la sede municipale ed utilizzeranno, nell'espletamento della loro attività, strumenti informatici e mezzi di trasporto messi a disposizione dal Comune di San Michele al Tagliamento. In caso di prolungata assenza o impedimento dell'Assistente Sociale dell'Azienda Speciale, la messa a disposizione delle Assistenti Sociali di cui al precedente comma potrà essere temporaneamente ridotta al fine di consentire l'assolvimento dei compiti connessi alle normali attività dell'Azienda Speciale. In tale evenienza il rimborso di cui al successivo art. 6, comma b), sarà ridotto in proporzione alla durata della riduzione della messa a disposizione del Comune. La collaborazione ai fini dello svolgimento delle funzioni indicate al precedente art. 3 lett. B avrà durata di n. 1 anno decorrente dal 1 luglio 2018. Verrà automaticamente prorogata di anno in anno fino a comunicazione di sospensione del servizio, a iniziativa di una delle parti.
- b) l'Azienda Speciale reperirà e metterà a disposizione (assumendosi i relativi oneri) n. 1 Ingegnere/Architetto a tempo pieno (36 ore settimanali), categoria D del vigente CCNL "Funzioni Locali", iscritto al competente albo professionale. Alla suddetta figura professionale saranno assegnate le seguenti incombenze:
 - b1) svolgimento delle attività condivise fra Comune e Azienda Speciale elencate al precedente art. 3 lett. D;
 - b2) svolgimento di attività rientranti nelle competenze del Comune che saranno assegnate alla suddetta figura professionale dai competenti responsabili del Comune ;



- b3) svolgimento di attività rientranti nelle esclusive competenze dell'Azienda Speciale che saranno assegnate alla suddetta figura professionale dai responsabili dell'Azienda Speciale.

Poiché le attività elencate alle precedenti lett. b1-b2-b3 è opportuno siano svolte a stretto contatto con gli altri uffici comunali (in particolare con gli uffici urbanistica/lavori pubblici), la figura professionale in parola presterà di norma la propria attività lavorativa presso la sede municipale ed utilizzerà, nell'espletamento di tutte le attività, strumenti informatici e mezzi di trasporto messi a disposizione dal Comune di San Michele al Tagliamento.

Il costo del lavoro di cui alla precedente lett. b2 (attività di esclusiva competenza del Comune) sarà rimborsato dal Comune all'Azienda Speciale secondo le seguenti modalità:

- verrà redatta a cura del competente responsabile del Comune una scheda mensile relativa alle attività di cui alle lett. b1 (attività condivise fra Comune e Azienda Speciale) e b3 attività rientranti nelle esclusive competenze dell'Azienda Speciale);
- nelle suddette schede mensili verranno sinteticamente precisate le attività svolte dalla figura professionale in parola per le finalità delle lett. b1 e b3, con precisazione del numero di ore che in ogni singola giornata lavorativa saranno impiegate dalla figura professionale in parola per le attività stesse;
- le schede dovranno essere sottoscritte per presa visione e accettazione dei relativi contenuti sia dal responsabile del Comune che dal Direttore dell'Azienda Speciale;
- al termine di ogni anno solare di vigenza della presente previsione il Comune rimborserà all'Azienda Speciale una somma calcolata in proporzione al numero di ore che la figura professionale in parola avrà impiegato per le attività di cui alla lett. b2 (attività di esclusiva competenza del Comune) rispetto al numero di ore complessive secondo la seguente modalità;
- il calcolo avverrà nel seguente modo:
 - viene dapprima calcolata la proporzione fra il numero di ore complessive di lavoro effettivamente svolte nell'anno (con esclusione di assenze per malattia, ferie e congedi di qualunque natura) per l'Azienda Speciale per le finalità delle lett. b1 e b3 (X) e per il Comune per le attività di cui alla lett. b2 (Y) secondo la seguente formula:
 - totale ore svolte nell'anno (come da cartellino marcatempo): 100 = totale ore svolte per l'Azienda Speciale: X
 - X : percentuale ore Azienda Speciale sul totale ore
 - Y : percentuale del Comune sul totale ore (differenza fra 100 e X)
- previa emissione di regolari fatture (di acconto e saldo) da parte dell'Azienda Speciale, il Comune rimborserà all'Azienda Speciale la percentuale di Y sul costo complessivo del lavoro dell'anno solare.
- poiché il costo del lavoro può essere calcolato solo l'anno successivo per l'anno precedente, ai fini della quantificazione dell'acconto del 85% di cui al successivo art. 6 l'Azienda Speciale fatturerà una somma derivante dalla proiezione dei costi complessivi sulla base dei dati in possesso alla data prevista dal presente contratto di servizio per l'emissione della fattura di acconto. I conteggi definitivi verranno svolti prima della fatturazione del saldo.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni indicate al precedente art. 3 lett. D, la messa a disposizione della figura professionale avrà durata di n. 1 (un) anno, decorrente indicativamente del mese di luglio/agosto 2020, con possibilità di proroga d'intesa fra Comune e Azienda Speciale, da esprimersi nei 4 mesi antecedenti la scadenza dell'incarico.

Art. 5- CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI

Il Comune concede in comodato all'Azienda Speciale i seguenti beni immobili di proprietà:

- a) l'edificio utilizzato quale "Casa di Riposo", compresi i suoi futuri ampliamenti e ulteriori realizzazioni, le relative pertinenze e le aree verdi ubicate all'interno della recinzione della struttura medesima;
- b) l'edificio utilizzato quale "Residenza di Via Bazzana", compresi i suoi eventuali futuri ampliamenti e ulteriori realizzazioni, le relative pertinenze e le aree verdi ubicate in prossimità della medesima;
- c) il parco pubblico ubicato fra le strutture indicate ai punti a) e b) e la strada statale 14, comprese le panchine. Il Comune fornisce idonea planimetria evidenziante gli esatti confini delle aree soggette a concessione all'Azienda Speciale.

Art. 6 – CONTRIBUTO A RIPIANO DEI COSTI SOCIALI



In relazione al disposto dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 7 dello Statuto dell'Azienda Speciale, il Comune trasferisce all'Azienda stessa:

a) un contributo annuo di € 81.500,00 (ottantunmilacinquecento/00) a copertura dei costi sociali connessi alla fruizione del Servizio di Assistenza Domiciliare e della fornitura di pasti a domicilio da parte di persone residenti a San Michele al Tagliamento. Più in particolare, il contributo è stabilito - forfettariamente e in modo indifferenziato per le diverse tipologie di attività esercitate - in relazione:

- al mantenimento di tariffe per la prestazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore delle persone residenti a San Michele al Tagliamento inferiori rispetto ai reali costi del servizio;
- al mantenimento di prezzi per la fornitura dei pasti a domicilio a favore delle persone residenti a San Michele al Tagliamento inferiori rispetto ai reali costi del servizio;
- alle altre agevolazioni a favore delle persone residenti a San Michele al Tagliamento che potranno essere successivamente definite.

b) il rimborso integrale delle spese sostenute dall'Azienda Speciale per la messa a disposizione delle n. 3 Assistenti Sociali di cui all'art. 3 - lett. B del presente atto (salvo quanto previsto dall'art. 3, lett. B).

c) il rimborso nella misura stabilita dall'art. 4, lett. B (per le attività di esclusiva competenza del Comune) delle spese sostenute dall'Azienda Speciale per la messa a disposizione dell'ingegnere/architetto ai sensi dell'art. 3 - lett. D.

Il contributo sarà posto in liquidazione dal Comune a favore dell'Azienda Speciale, previa emissione di regolari fatture di quest'ultima, con le seguenti modalità e scadenze:

- entro il mese di maggio dell'anno in relazione al quale viene erogato: acconto pari all'85% (ottantacinque per cento) dell'importo di cui all'art. 6- lett. a), del costo stimato per gli oneri di cui all'art. 6 - lett. b, e del costo stimato per gli oneri di cui all'art. 6 - lett. c);
- entro il mese di gennaio dell'anno successivo: saldo pari al 15% (quindici per cento) degli importi di cui al periodo precedente. Limitatamente all'anno solare di attivazione della previsione della figura professionale di cui all'art. 4, lett. b (ingegnere/architetto), per la messa a disposizione non verrà emessa fattura di acconto e con la fattura di saldo verranno rimborsati tutti i costi del lavoro dell'anno solare medesimo.

Le parti si danno reciprocamente atto che il contributo di cui all'art. 6 - lett. a) potrà essere ridotto in relazione all'andamento positivo della gestione dell'Azienda Speciale.

Art. 7 - RAPPORTI CON I SERVIZI DEL COMUNE.

A) ASSESSORATO E UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE.

In relazione ai rapporti fra l'Azienda Speciale e l'Assessorato e l'ufficio Servizi Sociali del Comune, si conviene quanto segue:

1) RAPPORTI. Nella trattazione dei casi in cui vengono in considerazione sia competenze attribuite all'Azienda Speciale sia interventi rientranti nelle competenze del Comune, i rapporti fra l'Azienda Speciale e l'ufficio Servizi Sociali del Comune si uniformano al principio della centralità del bisogno dell'utente e del confronto, dell'informazione e della collaborazione quali strumenti di gestione dei casi. In ogni altra diversa situazione l'intervento del Comune o dell'Azienda Speciale - a seconda delle rispettive competenze - andrà preventivamente concordato fra le parti.

2) INSERIMENTI NELLA CASA DI RIPOSO "IDA ZUZZI" DI PERSONE RESIDENTI O DIMORANTI A SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.

Ferme restando le autonome determinazioni dell'Azienda Speciale per quanto attiene alle ammissioni in Casa di Riposo, l'attivazione delle procedure finalizzate all'inserimento di persone residenti o dimoranti a San Michele al Tagliamento nella Casa di Riposo "Ida Zuzzi" (partecipazione all'UMVD, collaborazione nella presentazione della domanda in caso di mancanza di persone di riferimento) rientra nelle forme di collaborazione di cui all'art. 3 - lett. B).

3) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE DI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "IDA ZUZZI".

La relativa procedura e spesa competono al Comune.

Il Comune comunicherà l'entità e le modalità dell'eventuale intervento a integrazione delle rette di ricovero.

L'istruttoria dei procedimenti in parola rientra nelle forme di collaborazione di cui all'art. 3 - lett. B).

4) INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE DI INQUILINI DELLA RESIDENZA DI VIA BAZZANA.



Ferme restando le autonome determinazioni dell'Azienda Speciale per quanto attiene all'ammissione nella Residenza di Via Bazzana, la relativa procedura e spesa competono al Comune. L'istruttoria dei procedimenti in parola rientra nelle forme di collaborazione di cui all'art. 3 - lett. B).

5) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. L'attivazione del servizio di assistenza domiciliare seguirà le seguenti regole:

- MINORI DI ANNI 18: Il servizio di assistenza domiciliare a favore di minori di anni 18 potrà essere esercitato dall'Azienda Speciale previa effettuazione dell'U.M.V.D. da attivarsi a cura del Comune; in tal caso il Comune dovrà specificamente richiedere al soggetto che convoca l'U.M.V.D che alla stessa sia invitata anche l'Assistente Sociale dell'Azienda Speciale.

Nel caso in cui il servizio di assistenza domiciliare venga richiesto direttamente dalla famiglia o da altri per il minore, l'Azienda Speciale rimanda il richiedente al Comune per l'attivazione dell'U.M.V.D. con le modalità sopra indicate.

- DISABILI: Nel caso in cui il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone disabili venga richiesto direttamente dalla famiglia o da altri per la persona disabile, l'Azienda Speciale rimanda il richiedente ai competenti servizi dell'Azienda ULSS nelle situazioni in cui vengono in considerazione competenze in tema di assistenza domiciliare dell'Azienda ULSS medesima. Negli altri casi l'Azienda Speciale provvede direttamente, ferma restando l'autonoma valutazione da parte dell'Azienda Speciale in ordine all'attivazione di una U.M.V.D. per la valutazione del caso.

- ADULTI CON PIU' DI 18 ANNI: L'Azienda Speciale procede autonomamente in ordine alle richieste avanzate direttamente dall'interessato, dalla famiglia o da altri per l'interessato.

B) ASSESSORATO E UFFICI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE.

In relazione ai rapporti fra l'Azienda Speciale e l'Assessorato e uffici Lavori Pubblici del Comune, si conviene che la gestione e manutenzione delle aree verdi indicate nell'art. 5, lett. c), del presente contratto di servizio saranno assicurati dall'Azienda Speciale, alla quale faranno carico le conseguenti spese. Si conviene, altresì, che i costi delle utenze dell'illuminazione pubblica posizionata all'interno delle aree verdi di cui al presente punto faranno carico al Comune.

C) ULTERIORI PROTOCOLLI.

Per l'esercizio di altre attività di comune interesse, il Comune e l'Azienda Speciale potranno stipulare ulteriori protocolli operativi.

Art. 8 - CLAUSOLA ARBITRALE

Per eventuali controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto di servizio si applica la procedura prevista dall'art. 13 dello Statuto dell'Azienda Speciale.

Per l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali
IL PRESIDENTE
Sergio Maurutto



Per il Comune di San Michele al Tagliamento
IL SINDACO
Pasqualino Codognotto



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOGUARO

Anno Registrato il 8 OTT. 2020
al N° 1147 Serie 3
Pagati G. 400.00 (quattrocento)

IL FUNZIONARIO (*)
Carlo Fedron

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amileone

